

## **1 - Le novità introdotte dal d.l. n. 78/13 e dalla legge di conversione n. 193/13.**

Dopo le prime disposizioni impartite successivamente all'entrata in vigore del decreto legge n. 78/13, relative all'operatività dell'art. 656 c.p.p. in materia di sospensione dell'esecuzione della pena, occorre un più organico intervento all'esito dell'approvazione della legge di conversione che ha introdotto modifiche anche in materia di custodia cautelare.

In sintesi, le nuove disposizioni riguardano:

- a) la modifica dell'art. 656 c.p.p., con una sostanziale limitazione delle cause di esclusione dell'operatività della sospensione prevista dal comma 5 e con la previsione della computabilità dei periodi di liberazione anticipata maturati;
- b) modifiche in materia di custodia cautelare (artt. 274, 280, 284 c.p.p.);
- c) limitatissime modifiche relative agli adempimenti della PG nel caso di fermo o arresto (art. 386 c.p.p.);
- d) l'aumento di pena per il reato di cui all'art. 612 bis c.p.;

## **2. La data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dal d.l. n. 78/13 e dalla l. di conversione n. 193/13**

Il d.l. n. 78/13 è entrato in vigore in data 3 luglio 2013, il giorno successivo alla pubblicazione nella G.U (ex art. 1, comma 2, del d.l.).

Da quella data si è proceduto ad applicare le nuove disposizioni relative alle modifiche dell'art. 656 c.p.p. (e dell'art. 284 c.p.p.) ivi previste.

La legge di conversione 9 agosto 2013 n. 193 è entrata in vigore in data odierna (20 agosto 2013), il giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. del 19 agosto 2013 (ex art. 1, comma 2, della legge).

La legge di conversione, per quanto interessa in questa sede, oltre a introdurre ulteriori modifiche a disposizioni del codice penale e di procedura penale (artt. 612 bis c.p., artt. 274, 280 e 386 c.p.p.), ha apportato modifiche e integrazioni alle norme del codice di rito oggetto del d.l. n. 78/13, restringendo -in sostanza- l'operatività delle cause di esclusione della sospensione dell'esecuzione della pena previste dall'art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. (reintroducendo il delitto di cui all'art. 624 bis c.p.).

Ferme restando le precisazioni che seguiranno, sotto il profilo del diritto intertemporale si possono enucleare i seguenti criteri:

- a) la modifiche all'art. 612 bis c.p. (innalzamento della pena massima da 4 a 5 anni di reclusione) opera solo per i fatti commessi dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione che contiene tale modifica (art. 2, comma 4, c.p.). Si ritiene che sulla base dei principi e della natura del reato in esame anche una frazione della condotta delittuosa posta in essere dopo la modifica normativa comporta l'applicabilità della più grave pena;

- b) le modifiche alle disposizioni del c.p.p. operano (dalla data di entrata in vigore del d.l. ove ivi contenute, ovvero dalla data di entrata in vigore della legge di conversione se da queste introdotte) anche con riferimento ai procedimenti pendenti per gli atti che non hanno esaurito i loro effetti, non essendo inserite norme transitorie. In tal senso la costante giurisprudenza di legittimità che richiama il principio *tempus regit actum* operante nel caso di introduzione di modifiche relative a norme processuali. Tale principio opera pacificamente anche in materia di custodia cautelare dovendo, applicarsi, nel caso di successione di leggi, quella in vigore al momento in cui la custodia è legittimamente in corso, anche nel caso di disposizioni meno favorevoli (da ultimo, S.C. sent. nn. 30417/10, relativa alla durata della custodia cautelare, 10277/10 in tema di "inasprimento" della custodia cautelare). Non può dubitarsi, dunque, dell'applicabilità delle nuove disposizioni processuali, ivi compresa quella relativa alla modifica dei limiti di applicabilità della custodia cautelare, peraltro più favorevoli all'indagato/imputato/condannato:
- sia nella fase delle indagini preliminari, con riferimento agli artt. 274, 280, 284, 386 c.p.p.;
  - sia in materia di esecuzione con riferimento all'art. 656 c.p.p.;
- c) la limitazione delle cause di esclusione della sospensione dell'esecuzione previste dall'art. 656, comma 9, lett. a), disposta dalla legge di conversione (rispetto al d.l.), con la reintroduzione dell'art. 624 bis c.p., si ritiene che non riguardi i procedimenti per i quali la sospensione è stata già adottata sulla base delle disposizioni del d.l. ritualmente convertito, seppur con modifiche. Tale conclusione trova un aggancio giurisprudenziale nella sentenza della Suprema Corte n. 24831/10 (relativa a modifiche peggiorative contenute in una legge successiva), pur se è smentita da altra giurisprudenza (S.C. sent. n. 10573/93). L'assenza di casi concreti da risolvere consente di evitare l'approfondimento della questione.

Per comodità di consultazione si allega uno schema che riproduce, mettendole a confronto, le disposizioni:

- nel testo previgente,
- nel testo modificato dal d.l.,
- nel testo modificato dalla legge di conversione (oggi vigente).

### **3 - Le modifiche in materia di custodia cautelare (artt. 280 e 274 c.p.p.), gli adempimenti urgenti.**

#### **3.1 Modifiche e adempimenti**

La legge di conversione ha introdotto modifiche in tema di custodia cautelare, alcune estremamente rilevanti, come detto immediatamente operative dalla data di entrata in vigore della medesima legge (20 agosto 2013).

**In particolare, si interviene sull'art. 280 c.p.p.**, che fissa i limiti per l'adozione delle misure coercitive, modificando il comma 2, innalzando la soglia per l'adozione della custodia cautelare in carcere (e degli arresti domiciliari ex art. 284, comma 5, c.p.p.) ai *“delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a **cinque** anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni.”*

Invariato il limite per l'adozione delle meno gravi misure coercitive (delitti per i quali è prevista la pena della reclusione superiore a 3 anni), si innalza da 4 a 5 anni il limite per quelle custodiali, ad eccezione del delitto di finanziamento illecito dei partiti (punito con pena massima di anni quattro di reclusione).

**Contestualmente si modifica l'art. 274, lett. c), secondo periodo**, prevedendo che nel caso di esigenze cautelari dirette a evitare il reiterarsi dei reati *“se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.”*

La norma, pur se non limpidamente formulata, innalza il limite edittale previsto precedentemente per i reati per i quali vi è il rischio di reiterazione che consentono la misura custodiale (nel caso di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p.).

**Gli effetti della nuova disposizione, applicabile ai procedimenti in corso, sono rilevanti in quanto per numerose tipologie di delitti non è più consentita la misura custodiale.**

Nel codice penale si rinvencono, ad esempio, i delitti di violenza privata, favoreggiamento personale, contraffazione di titoli di credito (artt. 476, 482, 485, 491 c.p.), abuso in atti d'ufficio (commesso successivamente alla modifica apportata dalla l. n. 190/12), lesioni volontarie aggravate dal concorso di una delle circostanze aggravanti previste dall'art. 576 c.p., i delitti tentati puniti con pena massima di sei anni di reclusione (ad es. furto in abitazione o con strappo tentato).

Nei casi suindicati **si richiederà la revoca o (preferibilmente) la modifica con una misura non custodiale ai sensi dell'art. 299 c.p.p.**

**In particolare:**

- **per i procedimenti nella fase delle indagini preliminari o, comunque, non ancora trasmessi al Gip/Gup (con richiesta di rinvio a giudizio, giudizio immediato, etc.) ovvero al giudice monocratico, già completate le opportune ricerche da parte della segreteria (a seguito delle disposizioni tempestivamente impartite),** il magistrato di turno provvederà a richiedere immediatamente la revoca o la modifica;
- **per i diversi procedimenti che sono nella disponibilità del Gip-Gup (con richiesta di rinvio a giudizio, giudizio immediato, etc.) ovvero del giudice del dibattimento,** autorità su cui grava l'onere di procedere alla revoca o modifica, qualora siano noti casi di applicabilità della nuova disciplina (sono state impartite disposizioni in tal senso alla segreteria al fine di individuare tali procedimenti) si procederà a richiedere il relativo provvedimento.

**Qualora la misura custodiale riguardi anche reati con pena non inferiore nel massimo a cinque anni,** si procederà a richiedere la revoca solo per i reati per i quali è applicabile la nuova normativa (pena non inferiore nel massimo a cinque anni).

**Le nuove disposizioni non operano nel caso di delitti puniti con pena non inferiore nel massimo a 4 anni per i quali la misura custodiale sia stata applicata all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto (art. 391, comma 5 c.p.p.).**

### **3.2 Il delitto di cui all'art. 612-bis c.p., gli adempimenti.**

Tra i delitti per i quali opera la modifica **vi rientra anche il delitto ex art. 612 bis c.p. consumato (interamente) prima dell'entrata in vigore della legge di conversione** (che ha innalzato la pena massima a 5 anni di reclusione), punito nel massimo con 4 anni di reclusione.

Il sostanziale aggravamento delle fattispecie delittuose e delle cautele previsti dal d.l. n. 93/13, di cui si dirà oltre, si pongono in netta contraddizione con gli effetti evidenziati derivanti dall'innalzamento dei limiti di pena di applicabilità della misura cautelare per il reato di cui all'art. 612-bis c.p. L'innalzamento di pena, infatti, non opera per i fatti commessi (interamente<sup>1</sup>) prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del d.l.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Cfr. ad esempio la giurisprudenza in tema di applicabilità dell'amnistia ai reati permanenti (S.C. sent. n. 1174/06).

<sup>2</sup> Per evitare gli effetti che si espliciteranno sarebbe bastato, nel modificare il testo dell'art. 280, comma 2, c.p.p., inserire, oltre che il delitto di finanziamento illecito dei partiti anche quello di cui all'art. 612-bis c.p.

**Con riferimento a tale delitto, in cui l'adozione della misura custodiale riguardava, con evidenza, casi di effettivo e concreto pericolo per l'incolumità della persona offesa, appare opportuno:**

- chiedere la modifica con una o più delle misure coercitive consentite. Nel caso di adozione di una delle misure previste dagli artt. 282-bi e 282-ter c.p.p. il provvedimento va comunicato come previsto dal d.l. n. 93/13 (cfr. par. 6.3);
- allertare la polizia giudiziaria competente in ordine al provvedimento adottato al fine di predisporre adeguati servizi di vigilanza e di avanzare immediatamente richiesta di aggravamento nel caso di violazioni della misura. In tale ipotesi, indipendentemente dalla ulteriore consumazione del reato (che oggi consente l'adozione della misura custodiale), trova applicazione l'art. 280, comma 3, c.p.p.

#### **4. Le modifiche degli artt. 284 e 386 c.p.p.**

Non richiedono particolari adempimenti:

- **la modifica dell'art. 284 c.p.p., per il quale il nuovo comma 1-bis** prevede che il giudice *disponga* il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare *comunque le prioritarie* esigenze di tutela della persona offesa dal reato;
- **la modifica dell'art. 386, comma 3, c.p.p.,** secondo cui il verbale di arresto o fermo può essere trasmesso anche per via telematica, come, peraltro, già era consentito in precedenza.

#### **5. Le modifiche dell'art. 656 c.p.p, i relativi adempimenti.**

Le nuove disposizioni tendono a “ritardare” e limitare la detenzione attraverso un articolato e complesso meccanismo, con l'evidente fine di limitare la detenzione carceraria e per fare fronte alla drammatica situazione che ha comportato anche interventi della Corte europea.

La complessità del procedimento induce a prevedere i relativi adempimenti, per come enucleabili da una prima lettura della nuova disciplina, fermo restando che potranno essere riviste all'esito di ulteriori approfondimenti e di confronti con prassi di altri Uffici ovvero di decisioni del giudice dell'esecuzione o della Suprema Corte.

Il funzionario addetto all'esecuzione e questo Procuratore (che cura in via esclusiva tale materia), qualora debba essere messa in esecuzione una sentenza di condanna a pena detentiva, procederanno nel seguente modo:

a) qualora la pena da espiare riguardi i delitti di cui all'articolo 4-bis Ord. Pen. sarà emesso ordine di esecuzione immediatamente (art. 656, commi 4 bis e 9, lett. a), c.p.p) qualunque sia l'entità della pena da espiare<sup>3</sup>.

Tali devono ritenersi, per giurisprudenza ormai costante, tutti i delitti menzionati da tale disposizione, seppur a diversi effetti (S.C. sent. nn. 298/11, 10537/12, recentemente S.C. n. 33010/13 emessa in accoglimento del ricorso di questa Procura avverso l'annullamento dell'ordine di esecuzione disposto dal Tribunale):

- delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza,
- delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste,
- delitti di cui agli articoli 575, 600, 600-bis, primo, secondo e terzo comma, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, 609-undecies, 628, terzo comma, 629, secondo comma<sup>4</sup>, 630 del codice penale,
- delitti di cui all'articolo 291-ter, 291-quater DPR n. 43/73;
- delitti di cui all'articolo 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2<sup>5</sup>, e 74 DPR 309/90;
- delitto ex art. 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice;
- articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, d.lgs. 286/98;

b) qualora la pena da espiare riguardi delitti diversi da quelli elencati nell'articolo 4-bis Ord. Pen. e la persona<sup>6</sup> sia in stato di custodia cautelare per il reato per il quale la pena deve essere eseguita<sup>7</sup>:

---

<sup>3</sup> Non si pone problema alcuna di applicabilità della l. n. 199/10 (nel caso di pena non superiore a 18 mesi) essendone esclusi i delitti in esame.

<sup>4</sup> Per giurisprudenza costante l'esclusione opera anche nel caso di concessione di attenuanti ritenute prevalenti sull'aggravante (S.C. sent. n. 3731/2000, da ultimo 2690/10, [36318/12](#)).

<sup>5</sup> Cfr. nota precedente.

<sup>6</sup> La sospensione non opera nel caso di persona detenuta (S.C. sent. nn. 9213/08, 16800/10) e di persone equiparate come nel caso di evaso o latitante (S.C. sent. nn. 16800/10, 16816/10). Peraltro in tale caso questa Procura procede prima al doveroso cumulo.

<sup>7</sup> E' noto che qualora il condannato si trovi in stato di cautela carceraria per altro reato, diverso da quello per il quale è intervenuta la condanna posta in esecuzione, va disposta la sospensione dell'ordine di esecuzione (S.C. sent. nn. 5995/09, 42154/12).

- sarà emesso immediatamente ordine di esecuzione (art. 656, commi 4 bis, 9 lett. b) c.p.p.);
- gli atti saranno trasmessi *senza ritardo* al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata (art. 656, comma 4 ter, c.p.p.);

c) qualora la pena da espiare riguardi delitti diversi da quelli elencati nell'articolo 4-bis Ord. Pen. e la persona non sia in stato di custodia cautelare per il reato per il quale la pena deve essere eseguita si verificherà prioritariamente, in ogni caso (anche se il condannato si trova in stato di custodia cautelare per reato diverso da quello per il quale la pena deve essere eseguita<sup>8</sup>), se la residua pena da espiare rientra nei limiti di cui al comma 5, **detraendo i periodi di liberazione anticipata concedibili<sup>9</sup> e l'eventuale pena fungibile.**

Pertanto:

1. si deterranno le pene fungibili ex art. 657 c.p.p;
2. si accerterà se vi è stata custodia cautelare e, in caso positivo, si opererà (provvisoriamente) una detrazione di giorni 45 per ogni singolo semestre;
3. si verificherà se la pena residua supera i limiti previsti dal comma 5, vale a dire:
  - tre anni di norma,
  - quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, ord. pen.:
    - a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;
    - b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
    - c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
    - d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
    - e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

**Quanto alla verifica della ricorrenza di tali ipotesi sarà effettuata** (pur se non è posto a carico del PM alcun obbligo e fermo restando che la parte potrà

<sup>8</sup> E' noto che qualora il condannato si trovi in stato di cautela carceraria per altro reato, diverso da quello per il quale è intervenuta la condanna posta in esecuzione, va disposta la sospensione dell'ordine di esecuzione (S.C. sent. nn. 5995/09, 42154/12).

<sup>9</sup> Art. 54, comma 1, Ord. Pen.: *“Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione e' concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo piu' efficace reinserimento nella societa', una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine e' valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare”.*

sollecitare tale organo), deve ritenersi che debbano essere svolti gli accertamenti preliminari possibili venendo in rilievo la libertà della persona. Pertanto:

- si procederà a una prima verifica sulla base degli atti esistenti nel procedimento di esecuzione o, comunque, portati a conoscenza del pubblico ministero. Potranno emergere elementi in ordine alle ipotesi suindicate e si potranno escludere in radice le ipotesi supra c) e d). Se necessario si disporranno ulteriori accertamenti;
- sarà richiesto immediatamente e con la massima urgenza (anche tramite polizia giudiziaria) certificazione sullo stato di famiglia del condannato ovvero altre certificazioni per la verifica (anche se talvolta solo parziale) delle ipotesi supra a) e b);

Inoltre, in sede di delega per l'esecuzione sarà precisato alla polizia giudiziaria delegata che dovrà informare senza indugio il PM di turno dell'eventuale rilevazione di una delle ipotesi suindicate. Il PM di turno darà le disposizioni urgenti anche per consentire l'eventuale immediata revoca dell'ordine di esecuzione emesso;

- sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 DPR 309/90<sup>10</sup>.

4. qualora sia superato il limite temporale suindicato sarà emesso ordine di esecuzione (art. 656, commi 4 bis, 4 ter, 5, c.p.p.);

5. qualora il limite non sia superato:

- se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, sarà sospesa l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e gli atti saranno trasmessi senza ritardo al Tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5 dell'art. 656 c.p.p.<sup>11</sup> (art.656, comma 10, c.p.p.);
- in ogni altro caso (quindi anche nelle ipotesi oggi previste dal comma 9 lett a) diverse dai delitti previsti dall'art. 4 bis ord. pen.<sup>12</sup>) gli atti saranno trasmessi al magistrato di sorveglianza per le determinazioni sulla liberazione anticipata (art. 656, commi 4 bis, 4 quater, 5, c.p.p.).

Restituiti gli atti dal magistrato di sorveglianza:

<sup>10</sup> In tali casi cfr. l'art. 656, comma 5, c.p.p. per gli ulteriori adempimenti.

<sup>11</sup> Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti.

<sup>12</sup> Questa appare l'interpretazione preferibile in forza del dato letterale dell'art. 656, comma 4 bis, che testualmente esclude solo le ipotesi di cui al comma 9 lett. b) e i delitti ex art. 4 bis Ord. Pen.

- nei casi previsti dall'art. 656, comma 9 lett a), c.p.p. diversi dai delitti di cui all'art. 4 bis Ord. Pen. (articoli 423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, 624-bis c. p., fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 DPR n. 309/90), sarà emesso, comunque, ordine di esecuzione (art. 656, commi 4 bis, 4 quater, 5, 9 lett. a), c.p.p);
- negli altri casi sarà emesso l'ordine di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 5 c.p.p, sempre che il magistrato di sorveglianza abbia concesso la liberazione anticipata in misura tale che l'esecuzione della pena non ecceda i limiti indicati dallo stesso comma 5 (suindicati); in caso contrario sarà emesso ordine di esecuzione.

**In ordine all'eventuale concorso dell'applicabilità della l. n. 199/10, qualora la pena da espiare non sia superiore a 18 mesi<sup>13</sup>**, le nuove disposizioni (con la soppressione della lett. c) dell'art. 659, comma 9, c.p.p.) ne limitano l'applicabilità (in concreto) ai casi in cui il condannato non richieda la misura alternativa dopo la notifica della sospensione dell'ordine di esecuzione, ovvero dopo che il Tribunale di sorveglianza abbia dichiarato inammissibile l'istanza.

## **6. Le modifiche introdotte dal d.l. n. 93/13, cenni e primi adempimenti**

### **6.1. L'ambito dell'intervento, le finalità della presente direttiva**

Il d.l. n. 93/13 prevede rilevanti modifiche in materia di contrasto alla “violenza di genere” per “il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne e' derivato” introducendo:

- “interventi urgenti volti a inasprire, per finalita' dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti”;
- “misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica”;
- “misure di carattere preventivo da realizzare mediante la predisposizione di un piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, che contenga azioni strutturate e condivise, in ambito sociale, educativo, formativo e informativo per garantire una maggiore e piena tutela alle vittime”.

<sup>13</sup> Questa Procura ha aderito all'orientamento che consente la cd “doppia sospensione” (da ultimo decreto del 20.12.12, proc. De Rosa). La giurisprudenza di legittimità non ha formulato un univoco orientamento (in senso favorevole S.C. sent. n. 5131/12, 25039/12; in senso contrario S.C. sent. nn. 48425/12, 47589/12).

In linea generale emerge la volontà di affrontare il problema della violenza di genere introducendo un intero capo (con 5 articoli) dedicati alla “prevenzione e al contrasto della violenza di genere”.

Si adotta un linguaggio moderno che descrive in modo chiaro e univoco la problematica che si intende affrontare sotto il profilo repressivo (art. 1, 3 e 4), preventivo (art. 2), sociale e culturale (art. 5).

Si è già rilevato che il sostanziale aggravamento delle fattispecie delittuose e delle cautele previste si pone in netta contraddizione con gli effetti evidenziati derivanti dall’innalzamento dei limiti di pena di applicabilità della misura cautelare per il reato di cui all’art. 612-bis c.p. commesso prima dell’entrata in vigore della legge di conversione n. 193/13.

Trattandosi di disposizioni ancora “precarie” in attesa della conversione in legge ci si limiterà a esplicitare alcune indicazioni relative agli adempimenti di competenza del PM (con esclusione dell’esame delle disposizioni del c.p.p. modificate che interessano direttamente altra autorità giudiziaria) , rinviando alla emanazione di tale legge la stesura di apposita direttiva alla polizia giudiziaria.

## **6.2. L’entrata in vigore e l’efficacia delle nuove disposizioni**

In linea generale:

- la modifica delle fattispecie delittuose (artt. 572, 609-ter e 612-bis) opera solo per i fatti commessi dalla data di entrata in vigore del decreto legge (17 agosto 2013) ex art. 2, comma 4, c.p. Sulla base dei principi e della natura degli artt. 572 e 612-bis anche una frazione della condotta delittuosa posta in essere dopo la modifica normativa comporta l’applicabilità della più grave pena<sup>14</sup>. A queste dovrà farsi

---

<sup>14</sup> Cfr. nota 1.

riferimento per fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del d.l.<sup>15</sup> (nel testo allegato è riportata la nuova formulazione);

- le numerose modifiche relative alle disposizioni del codice di rito si applicano ai procedimenti in corso per i quali gli effetti della modifica non siano esauriti. Ad esempio, qualora sia stata richiesta l'archiviazione e gli atti siano stati trasmessi al Gip nessun onere è a carico del PM (peraltro, qualora il Gip sia di diverso avviso e restituisca gli atti per effettuare la notifica si procederà in tal senso);
- l'introduzione delle nuove ipotesi di arresto obbligatorio diverranno operative, per espressa disposizione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (art. 2, comma 4).

### **6.3. Le disposizioni modificate e gli adempimenti del PM**

**E' ampliato l'ambito dei delitti per i quali è consentita l'adozione della misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare di cui all'art. 282 bis c.p.:** sono aggiunti gli artt. 582 e 612, secondo comma", c.p. sempre che siano commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente<sup>16</sup>.

**Particolarmente incisivi gli interventi in tema di obblighi di comunicazione alla parte offesa delle misure cautelari adottate, modificate o revocate** cui questo ufficio dovrà dare immediata applicazione:

---

<sup>15</sup> L'art. 1 prevede:

- all'articolo 572, secondo comma, del codice penale, dopo la parola: "danno" le parole "di persona minore degli anni quattordici" sono sostituite dalle seguenti: "o in presenza di minore degli anni diciotto".
- all'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti:  
5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;  
5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona e' o e' stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza."
- all'articolo 612-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al secondo comma le parole: "legalmente separato o divorziato" sono sostituite dalle seguenti: "anche separato o divorziato" e dopo le parole: "alla persona offesa" sono aggiunte le seguenti: "ovvero se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici";
  - b) al quarto comma, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "La querela proposta e' irrevocabile."

<sup>16</sup> I delitti precedentemente previsti sono i seguenti: agli artt. 570, 571, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, artt. 570, 571, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies,

- a) i provvedimenti di revoca e sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis (allontanamento dalla casa familiare) e 282-ter (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) devono essere immediatamente comunicati al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.

Deve ritenersi che l'incombenza sia a carico del giudice che adotta il provvedimento. Peraltro, qualora il Giudice deleghi il PM dovrà procedersi alla comunicazione;

- b) la richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis e 282-ter deve essere contestualmente notificata a cura dal richiedente al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilità'.

Il dettato normativo comporta che:

- l'adempimento è posto a carico del PM solo nel caso in cui sia avanzata da questo ufficio tale richiesta;
- sulla base del dato testuale non va comunicata la richiesta relativa ad altre tipologie di misure cautelari;
- la richiesta deve essere avanzata contestualmente alla notifica. Pertanto la richiesta sarà trasmessa al Giudice solo dopo l'intervenuta notifica (da effettuarsi per ragioni di urgenza tramite polizia giudiziaria). Si potrà anche trasmettere la richiesta con riserva di invio della prova dell'avvenuta notifica;
- qualora il difensore depositi l'istanza al PM non allegando la contestuale notifica, pur essendo prevista l'inammissibilità della richiesta, appare opportuno formulare il parere e trasmettere l'istanza al Giudice rilevando, preliminarmente, l'inammissibilità dell'istanza;
- qualora sia richiesto al PM il parere (d'ufficio) dal Giudice (ad esempio per decorrenza dei termini di custodia cautelare) non sembra che sia a carico del PM l'onere della comunicazione, per cui sarà emesso il parere rilevando la necessità della comunicazione;

- c) è previsto l'arresto obbligatorio per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis c.p.

Trovando applicazione la nuova disposizione, per espressa disposizione (art. 2, comma 4, d.l. 93/13) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione non è necessario affrontare in questa sede le problematiche derivanti dalla tipologia dei reati in esame, comunque risolvibili agevolmente sulla base dei principi generali;

d) viene introdotto, con l'art. 384 bis c.p.p., l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ad opera della polizia giudiziaria.

La nuova disposizione:

- trova applicazione:

- nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, c.p.p. ( 570, 571, 582, 600 bis. 500 ter, 600 quater, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612, secondo comma, c.p.);
- ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa.

Soccorrono, per l'interpretazione, gli ordinari criteri in tema di flagranza, di "fondati" motivi previsti da altre disposizioni (ad es. art. 384 c.p.p.), di "gravità e attualità" del pericolo elaborati dalla giurisprudenza (ad es. in tema di stato di necessità), pur con i necessari adattamenti e temperamenti in considerazione delle finalità della norma e del tipo di misura adottata;

- consiste nell'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. Sarà eseguita dalla stessa polizia giudiziaria, se necessario coattivamente, con redazione di apposito verbale;
- è prevista una mera facoltà in capo alla polizia giudiziaria che, però dovrà essere esercitata tenendo conto delle prioritarie esigenze di salvaguardia della persona offesa;
- occorre l'autorizzazione del pubblico ministero, proprio per l'invasività della misura e per l'urgenza con cui è adottata.

L'autorizzazione sarà data dal pubblico ministero di turno, anche in forma orale (con obbligo della PG di darne atto nel verbale) sulla base di quanto riferito dalla polizia giudiziaria ovvero degli atti da questa già predisposti.

Il PM di turno potrà, prima di adottare il provvedimento (autorizzatorio o negatorio), impartire le opportune disposizioni ovvero disporre integrazioni, etc.

- trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 c.p.p., in materia di adempimenti della PG, doveri del PM, convalida, richiesta di misura, etc.;

e) si introducono diversi adempimenti procedurali a carico del PM nel caso in cui si proceda per il reato di cui all'articolo 572 c.p.:

- l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a venti giorni (art. 408 c.p.p.);

- l'avviso ex art. 415-bis c.p.p. è notificato anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa;
- f) le esigenze di celere trattazione dei procedimenti ex art. 572, da 609-bis a 609-octies e 612-bis c.p. sono esplicitate col loro inserimento nei procedimenti a trattazione prioritaria.

Tali esigenze (relative al processo) si riflettono con evidenza anche sui doveri del PM. Peraltro questa Procura già provvede alla prioritaria trattazione di tali procedimenti, sicchè nulla deve disporsi su tale punto;

Per quanto detto in precedenza non si fa riferimento alle ulteriori disposizioni modificate del c.p.p.